



**N. R.G. 11948/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina	Presidente Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11948/2018** promossa da:

**GUAZZIERI LUCIANO** (C.F. GZZLCN64H21H769Z), con il patrocinio dell'avv. DI BENEDETTO FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIALE MUZII, n. 100, PESCARA presso il difensore avv. DI BENEDETTO FEDERICA.

**ATTORE**

contro

**ATP S.P.A.** (C.F. 00551760366), con il patrocinio dell'avv. CALANDRA BUONAURA GIOVANNI e dell'avv. SOMMARIVA GIUSEPPE, elettivamente



domiciliata in VIA A. RUBBIANI, n. 10, BOLOGNA, presso il difensore avv. SOMMARIVA GIUSEPPE.

CONVENUTO

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue :

parte attrice, *come da conclusioni di merito articolate in citazione e istruttorie della memoria ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c.:*

*“Voglia l’On.le Tribunale adito, ritenuta la illegittimità del bilancio per violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza giusta l’art. 2423 c.c., dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittima la Delibera dell’assemblea dei soci della ATP spa del 26.04.2018, e conseguentemente condannare la ATP spa in persona del legale rappresentante pro-tempore al risarcimento in favore del socio di minoranza Luciano Guazzieri di tutti i danni dallo stesso subiti in occasione della violazione di legge perpetrata dalla ATP spa.*

*Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”*

Parte convenuta *come da note autorizzate di trattazione scritta:*

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna pronuncia o declaratoria:*

*- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte dal Sig. Guazzieri Luciano ed in ogni caso la propria incompetenza ex art. 819 ter c.p.c. a decidere nel merito la controversia, limitatamente alle sole questioni arbitrabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 dello Statuto sociale di ATP;*

*- nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande avversarie in quanto tardivamente proposte e/o in quanto infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate per i motivi meglio esposti in narrativa;*

*- condannare l’attore sig. Guazzieri Luciano al risarcimento del danno a favore di ATP S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., da liquidarsi nella misura che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;*



- in ogni caso, con vittoria delle spese di difesa, incluse le spese generali ed oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Guazzieri Luciano, in qualità di socio (di minoranza) della società A.T.P. s.p.a., conveniva in giudizio, innanzi all’instato Tribunale, la suddetta società, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, proponendo impugnazione avverso la delibera con cui l’assemblea dei soci di ATP s.p.a., in data 26 aprile 2018, aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, deducendo, quali motivi di illegittimità dell’impugnata delibera, inter alia, la violazione dei criteri contabili di veridicità, chiarezza e precisione di cui all’art. 2423 c.c., con conseguente richiesta di condanna della società al risarcimento del danno. L’attore, infatti, deduceva la sussistenza di vari vizi ed irregolarità, sostanziali e procedurali, vevoli, a suo dire, a rendere il bilancio inidoneo a fornire una rappresentazione chiara e corretta della situazione patrimoniale della società e del risultato economico di esercizio, così come richiesto dal citato art. 2423, comma 2, c.c., e, in particolare, esponeva che, già con PEC datata 23 aprile 2018, egli aveva contestato la regolarità del bilancio prima ancora della sua approvazione, chiedendo, senza tuttavia positivo riscontro, il rinvio della convocata assemblea che, invece, in data 26 aprile 2018, in sua assenza, si era comunque tenuta con il seguente o.d.g.: *i)* modifica del numero dei membri del C.d.A.; *ii)* approvazione del bilancio di esercizio 2017; *iii)* distribuzione degli utili; *iv)* nomina del C.d.A. e determinazione dei relativi compensi. Lamentava, quindi, l’attore, quali vizi asseritamente invalidanti la delibera di approvazione del suddetto bilancio, : *i)* l’omessa verifica preliminare, ai sensi dello Statuto sociale, dei titoli azionari per la corretta costituzione dell’assemblea; *ii)* la mancata menzione in nota integrativa e nelle relazioni di gestione e dei Sindaci delle controversie giudiziarie pendenti tra il Sig. Guazzieri e la ATP; *iii)* la riduzione e la relativa ripartizione dei compensi degli amministratori, adottate in assenza di disposizioni dei soci in tal senso; *iv)* l’indicazione di acquisto di materiali semi-lavorati, invece di materie prime; *v)* l’errata classificazione e rappresentazione di alcune voci di



bilancio; *vi*) l'indicazione delle spese legali e/o per consulenze sostenute in favore dell'avv. Salardi Stefano, socio del Sindaco Vellani e legale di fiducia dei Soci Simoncini; *vii*) la divergenza dei dati occupazionali rispetto alle informazioni presso la Camera di Commercio; *viii*) l'omessa menzione della sostituzione del responsabile amministrativo della Società; *ix*) la taciuta indicazione di una serie di operazioni svolte dagli amministratori con parti collegate; *x*) la mancata iscrizione a bilancio degli importi da corrispondere al precedente CdA, così come da delibera assembleare del 27/04/2015; *xi*) l'illegittimità della nomina del nuovo CdA perché non ancora vigente la delibera di modificazione del numero degli amministratori.

Deduceva, infine, l'attore la lesione del proprio diritto ad essere adeguatamente informato dell'andamento societario, nonché l'abuso del voto dei soci di maggioranza, chiedendo anche il risarcimento del danno conseguentemente patito.

Con comparsa di risposta ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta ATP s.p.a., la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto societario, e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione *ex adverso* dedotti, chiedendo, altresì, la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nel corso del giudizio, il Giudice, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., disponeva c.t.u. contabile diretta ad accertare la "*conformità del bilancio 2017 ai principi di redazione codicistici e contabili*", e, all'esito, all'udienza del 7 luglio 2020, previa reiezione delle ulteriori richieste istruttorie reiterate da parte attrice, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 4 marzo 2021, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



Occorre in primo luogo valutare la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di arbitrato sollevata dalla società convenuta.

Come esposto in premessa, la società ATP ha tempestivamente eccepito l'incompetenza del Tribunale *ex adverso* adito, invocando la clausola compromissoria contemplata dall'art. 25 del vigente Statuto sociale che, testualmente, recita: *“Tutte le controversie che potessero insorgere tra la società ed i soci, gli Amministratori, i Liquidatori, i Sindaci in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, saranno rimesse al giudizio di un Collegio composto da tre Arbitri, amichevoli compositori, da costituirsi e regolarsi secondo le norme della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Provincia nella quale la società ha la sede legale. Si applicano gli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.”*.

La clausola sopra riportata prevede sia il numero che le modalità di nomina degli arbitri, oltre che il conferimento del potere di nomina a soggetto estraneo alla società per mezzo del riferimento al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, sicchè essa risulta valida e conforme al disposto di cui all'art. 34 Dlvo n. 5/2003.

Tuttavia, la presente controversia, così come sostenuto dall'attore in sede di replica con memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c., non può rientrare nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria in commento.

Come noto, ai sensi dell'art. 806, 1° comma, c.p.c., *“Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”*.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità e di merito, con costante e consolidato orientamento (v. *ex multis*, Trib. Bologna, 18/10/2019, n. 2254 e Cass. Civ., Sez. VI, 1Ord., 05/02/2018, n. 26962), ha affermato che le controversie in materia societaria possono formare, in linea generale, oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.

In particolare, l'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione



dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza, la verità e la precisione del bilancio.

In altre parole, l'indisponibilità del diritto costituisce il limite alla operatività della clausola compromissoria che, però, mantiene la sua efficacia con riferimento alle altre domande compromettibili, ovvero quelle che non investono direttamente la violazione dei principi inderogabili nell'interesse pubblico, di veridicità e chiarezza del bilancio.

Sono, quindi, esclusi dalla compromettibilità solo quei vizi capaci di pregiudicare il bene giuridico tutelato della chiarezza e veridicità del bilancio, posto a garanzia, non tanto e non solo dei singoli soci, ma della generalità dei consociati.

Orbene, nel caso *de quo*, il socio attore, allegando una serie eterogenea di fatti, quasi tutti, in ogni caso, univocamente diretti a sostenere la medesima domanda e quella strettamente correlata di risarcimento del danno, ha impugnato la delibera con la quale l'assemblea di ATP s.p.a. aveva approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, deducendo vizi di natura formale attinenti alla regolare costituzione dell'assemblea, nonché vizi sostanziali in grado, a suo dire, di rendere nullo il bilancio per violazione dei principi generali contabili di veridicità, chiarezza e precisione.

Ne consegue che, sulla base del suesposto orientamento giurisprudenziale e in relazione ai fatti di causa, l'adita A.G.O. è competente a decidere in ordine alla domanda di declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei criteri civilistici di chiarezza, veridicità e correttezza imposti dal citato art. 2423 c.c., stante l'inoperatività della predetta clausola compromissoria, mentre deve dichiarare la propria incompetenza, a favore dell'Arbitro previsto da detta disposizione statutaria, con riferimento a tutte le altre domande.

Fatte queste premesse e circoscritta nei termini sopra esposti la competenza di questo Tribunale in composizione collegiale, si ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio, così come sopra delimitata, non sia meritevole di accoglimento.

Ed invero, in considerazione della natura essenzialmente tecnico-contabile delle censure, in parte qua, mosse dall'odierno attore, come anticipato in premessa, è stata disposta c.t.u., ponendo il seguente quesito : *“accertare se, in relazione ai dati e alle voci contabili oggetto di specifica contestazione in atto di citazione (materie prime,*





*semilavorati e prodotti finiti, rimanenze di magazzino, spese legali e di consulenza, dati occupazionali, fondi di accantonamento dei rischi, compensi proporzionali per amministratori ed esposizione debitorie non sanate verso il precedente C.d.A.), il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 sia o meno conforme ai principii contabili generali di chiarezza, veridicità e correttezza, nonché a quelli OIC, precisando se e in che misura le difformità contabili eventualmente riscontrate incidano negativamente sulla veridicità del suddetto bilancio.”*

All'esito di indagini e verifiche estremamente approfondite e scrupolose, il C.T.U., fornendo anche esaustiva risposta alle osservazioni tecniche di parte, con argomentazioni ampiamente motivate e coerenti alle acquisite emergenze istruttorie, e, quindi, pienamente condivisibili da parte del Collegio, ha preliminarmente riscontrato la completezza della documentazione relativa al bilancio così come prodotta da parte convenuta.

Nel merito delle contestazioni e censure oggetto di causa, l'Ausiliario del Giudice, premesso che, dopo la riforma di diritto societario del 2003, non è più prevista la verifica dei titoli azionari per la corretta costituzione dell'assemblea *ex art. 2370 c.c.*, e che, inoltre, una clausola di tale tenore non è neppure presente nello statuto della società, ha rilevato che le norme del codice civile non richiedono l'indicazione delle cause pendenti nei documenti di bilancio e, alla luce del principio contabile OIC 31, i fondi rischi rappresentano passività di natura determinata e di esistenza probabile, i cui valori sono stati stimati.

Sul punto, giova, in ogni caso, evidenziare come l'attore non abbia nemmeno allegato la quantificazione dei possibili rischi e del valore delle cause pendenti a sostegno del motivo asseritamente invalidante la regolarità dell'approvato bilancio.

Il CTU, inoltre, ha correttamente sottolineato come la riduzione volontaria del compenso, senza accrescimento a favore di altri amministratori, non necessiti di ulteriori delibere, non essendo stato modificato il tetto-ingaggi già fissato dall'assemblea.

Come puntualmente rilevato dal CTU, la nota integrativa riporta altresì correttamente il metodo di valutazione delle rimanenze, senza necessità, per l'informativa del bilancio, della suddivisione tra le spese legali e quelle per consulenza in relazione a quanto corrisposto all'avv. Salardi, sindaco della società, non ricoprendo quest'ultimo funzioni



di amministratore e/o di revisore legale (per i quali invece è prevista l'informativa ex art. 2427, comma 1, n. 16 e 16 bis c.c.).

E' stata poi giustamente rimarcata la elevata verosimiglianza della divergenza tra dati occupazionali risultanti dal bilancio e quelli rilevabili dalla visura camerale, nonché la non obbligatorietà, tra le informative di bilancio, dell'iscrizione della variazione del responsabile amministrativo.

Per quel che concerne la quota di compenso variabile percepita in proporzione agli utili dagli amministratori, il CTU ha rilevato che detta voce è contenuta nel paragrafo successivo rispetto a quello relativo ai compensi fissi, mentre non sono stati riscontrati elementi per configurare il compimento da parte di ATP S.p.A. di operazioni con parti correlate.

Deve, poi, condividersi pienamente la conclusione cui è pervenuto il CTU circa la estrema genericità della doglianza riguardante le spese personali degli amministratori a conto economico, tenuto anche conto che il relativo rischio avrebbe dovuto eventualmente essere stanziato per l'anno 2015, anno di rilevanza dei fatti, nonché circa la sostanziale irrilevanza/ininfluenza sui valori di bilancio della circostanza per cui il nuovo C.d.A. sia stato nominato in difformità di Statuto e di legge.

Infine, risultano prive di pregio le allegazioni svolte dall'attore in punto di abuso di voto di maggioranza, trattandosi di censure manifestamente generiche ed apodittiche, rimaste, quindi, prive di qualsivoglia supporto di carattere istruttorio.

In piena aderenza alle conclusioni rassegnate dal CTU, deve, per ciò, affermarsi la piena conformità del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 ai generali principi contabili di chiarezza, veridicità e correttezza, nonché a quelli OIC, e, per l'effetto, dichiararsi la validità, in parte qua, dell'impugnata delibera, con conseguente reiezione della circoscritta domanda attorea in esame.

Va parimenti rigettata la domanda formulata dalla società convenuta a norma dell'art. 96 c.p.c.

Come noto, la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata, a condizione che l'iniziativa giudiziaria avversaria, oltre che infondata, sia





tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità.

La condanna del soccombente per lite temeraria postula, cioè, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio in conseguenza del comportamento processuale della controparte.

L'istante è, quindi, tenuto, in primis, a dimostrare la ricorrenza in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Quindi, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 c.p.c. – nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie – è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma (v. Cass. civ. Sez. I Sent., 09/02/2017, n. 3463).

Nella fattispecie in esame, giacché, come detto, la condanna per lite temeraria è condizionata alla prova, oltre che della mala fede ovvero colpa grave di controparte, anche del pregiudizio effettivamente e concretamente subito proprio a causa del comportamento processuale "abusivo" di controparte, la domanda come formulata dalla convenuta ATP non può essere accolta, atteso che la società istante si è solo limitata a dedurre come la condotta dell'attore avesse integrato gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., senza, tuttavia, svolgere alcuna specifica allegazione in merito a eventuali e pregiudizievoli conseguenze economiche derivate, a proprio svantaggio, dall'attività di contestazione svolta da controparte.

Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dell'attore.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

### **DICHIARA**

la propria incompetenza limitatamente alle domande formulate dall'attore, di invalidità della delibera dell'Assemblea dei soci della società ATP s.p.a. di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 per vizi non afferenti ai criteri contabili di cui all'art. 2423, comma 2, c.c., e a quella di risarcimento danni, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto sociale.

### **RIGETTA**

la restante domanda formulata dall'attore Luciano Guazzieri di nullità della suddetta delibera assembleare per violazione dei criteri di cui all'art. 2423, comma 2, c.c., nonché quella formulata dalla convenuta ATP S.p.A. di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

### **CONDANNA**

l'attore Luciano Guazzieri alla rifusione in favore della convenuta ATP S.p.A. delle spese di lite liquidate in € 3.600,00 per spese e € 8.650,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dell'attore le spese relative all'espletata CTU.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 30 novembre 2021.

Il Presidente est.

Dott. Giovanni Salina

